Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 17 agosto 1976** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1976, n. 559.

Autorizzazione alla associazione per la fondazione Paolo Pini, in Milano, ad accettare un lascito.

N. 559. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'associazione per la fondazione Paolo Pini, in Milano, viene autorizzata ad accettare il lascito disposto dal sig. Umberto Dei con testamento olografo pubblicato il 24 luglio 1972 a rogito dottor G. Feroli, notaio in Genova-Pegli, n. 3151 di repertorio, consistente nella quinta parte dei beni del suddetto, per un totale di L. 30.964.253.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1976, n. 560.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giacomo apostolo, in Nettuno.

N. 560. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albano 1° novembre 1974, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni 1° febbraio e 3 giugno 1975, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giacomo apostolo, in località S. Giacomo del comune di Nettuno (Roma).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 1976.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori), e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivi decreti del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408 e 1° settembre 1971, n. 1015;

Visto l'art. 4 dello statuto anzidetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1974, con il quale il comm. Natale Pavanello è stato nominato, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, componente del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L.;

Vista la lettera n. 22893 Pos. 1136 del 12 giugno 1976, con la quale il predetto Ministero — attese le considerazioni espresse dalla Corte dei conti con la nota n. 3647/1 del 28 novembre 1975 — ha proposto la sostituzione del comm. Pavanello, designando il dott. Nerio Cioli;

Decreta:

Il dirigente superiore dott. Nerio Cioli è nominato, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del comm. Natale Pavanello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Presidente: MORO

(9111)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Sostituzione di un componente il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alla cooperazione, con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, a termine del quale l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane è stato ammesso a partecipare al fondo di dotazione della sezione in parola;

Visti gli articoli 8 e 9 del vigente statuto della predetta sezione relativi alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il comitato esecutivo;

Visto il decreto 14 novembre 1974, con cui sono stati nominati gli attuali componenti il comitato esecutivo della sezione in questione, tra i quali, quale membro in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il dott. William Apollonio;

Vista la nota n. 1698 in data 23 febbraio 1976, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha designato il dott. Ettore Quadrani, in sostituzione del sopracitato dott. William Apollonio, collocato a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione predetta;

Decretano:

Il dott. Ettore Quadrani è nominato, su designazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, componente del comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, in sostituzione del dottor William Apollonio, collocato a riposo.

Il predetto scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti nominati con il decreto 14 novembre 1974, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8784)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1976.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa prestiti « Santa Maria Assunta », società cooperativa a responsabilità limitata, in Castelgrande, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1975 che ha sciolto, in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, gli organi amministrativi della Cassa prestiti « Santa Maria Assunta », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelgrande (Potenza);

Visti i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 1975 e del 12 marzo 1976, con i quali sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa prestiti « Santa Maria Assunta », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelgrande (Potenza), nominati con provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 1975 e del 12 marzo 1976, sono prorogate per tre mesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9017)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1976.

Disposizioni per l'attuazione della direttiva (CEE) 17 dicembre 1974, n. 75/33/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di acqua fredda.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, che reca norme sul servizio metrico e modifica i diritti metrici;

Visti i regolamenti per la fabbricazione metrica e sul servizio metrico, rispettivamente approvati con i regi decreti 12 giugno 1902, n. 226 e 31 gennaio 1909, n. 242;

Vista la direttiva del consiglio delle Comunità europee 26 luglio 1971, n. 71/316/CEE, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni ai metodi di controllo metrologico;

Vista la direttiva del consiglio delle Comunità europee 17 dicembre 1974, n. 75/33/CEE, concernente i contatori di acqua fredda;

Considerato che la predetta direttiva deve essere recepita nell'ordinamento italiano entro il termine di 18 mesi fissato dalla direttiva medesima;

Sentito il parere del comitato centrale metrico;

Decreta:

Art. 1.

I contatori di acqua fredda che abbiano ottenuto l'approvazione CEE di modello a norma del successivo art. 3 e che, all'atto della verifica facoltativa di cui all'art. 128 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, risultino conformi alle disposizioni dell'allegato al presente decreto, sono muniti del marchio CEE, indicato al successivo art. 10.

L'acqua è considerata « fredda » quando la sua temperatura è compresa fra 0°C e 30°C.

La verifica facoltativa indicata al primo comma è denominata in seguito verifica prima CEE.

Art. 2.

La richiesta di approvazione CEE di modello di contatori di acqua fredda è presentata all'ufficio centrale metrico, corredata del marchio di fabbrica del costruttore e della documentazione da cui risulti che sono stati assolti gli obblighi previsti per i fabbricanti dal regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.

L'ufficio centrale metrico può richiedere al fabbricante di modificare il marchio di fabbrica scelto per identificare la sua produzione, qualora tale marchio possa essere confuso con altro precedentemente presentato.

Art. 3.

L'approvazione CEE del modello di un contatore di acqua fredda è rivolta ad accertare che uno o più prototipi dello strumento possiedono le caratteristiche tecniche ed i requisiti metrologici indicati nell'allegato al presente decreto.

L'esame per l'approvazione CEE di modello è effettuato dall'ufficio centrale metrico nei propri laboratori o sul luogo di fabbricazione o di installazione.

L'ufficio centrale metrico può richiedere che, per il predetto esame, il richiedente metta a disposizione i campioni ed i mezzi opportuni in materiale ed in personale ausiliario necessari per l'esecuzione delle prove relative all'approvazione.

Il richiedente l'approvazione CEE di modello di un contatore di acqua fredda deve mettere a disposizione dell'ufficio centrale metrico, per l'esame tecnico e le necessarie prove sperimentali, il numero di esemplari indicato nell'allegato al presente decreto.

Le spese di viaggio e soggiorno del personale incaricato dell'effettuazione dell'esame sono a carico del richiedente, se l'esame stesso ha luogo fuori dei laboratori dell'ufficio centrale metrico.

Art. 4.

Il certificato di approvazione CEE di modello, comprendente i risultati dell'esame e le esigenze costruttive e metrologiche da rispettare, deve essere notificato al richiedente.

Su ogni esemplare degli strumenti conforme al modello approvato il fabbricante appone il contrassegno CEE indicato nel certificato di approvazione e costituito da una epsilon stilizzata contenente:

nella parte superiore la lettera maiuscola I e il millesimo dell'anno di approvazione;

nella parte inferiore il numero caratteristico stabilito dall'ufficio centrale metrico.

Art. 5.

L'approvazione CEE del modello è valida per dieci anni ed è prorogabile per successivi periodi di dieci anni.

Quando un'approvazione CEE di modello non è prorogata gli effetti dell'approvazione permangono per gli strumenti già in servizio, conformi al modello.

Art. 6.

In relazione alle caratteristiche costruttive e metrologiche del modello, la relativa approvazione CEE può essere concessa o prorogata con una o più delle seguenti limitazioni:

1) durata inferiore a dieci anni;

2) prescrizione di un numero massimo di strumenti da fabbricare;

3) obbligo per il fabbricante di notificare all'ufficio centrale metrico i luoghi di installazione;

4) destinazione ad impieghi specificamente determinati.

Qualora uno strumento sia realizzato con tecniche nuove può essere concessa un'approvazione CEE del modello di durata limitata al massimo a due anni, prorogabile di non più di tre anni.

Art. 7.

L'approvazione CEE del modello può essere revocata se:

a) gli strumenti non siano realizzati conformemente al modello approvato e alle norme del presente decreto;

b) non siano rispettate le caratteristiche metrologiche indicate nel certificato di approvazione o le restrizioni previste nei casi di approvazione — o di proroga — di effetto limitato.

L'approvazione CEE del modello deve essere revocata se gli strumenti rivelino nell'uso difetti di carattere generale che li rendano inidonei al loro normale impiego.

Art. 8.

La revoca dell'approvazione CEE del modello comporta il divieto, a partire dalla data fissata nel provvedimento di revoca, dell'ulteriore ammissione alla verifica prima CEE degli strumenti nuovi costruiti secondo il modello approvato.

Art. 9.

La verifica prima CEE è rivolta ad accertare la concordanza, con il modello approvato, di un contatore di acqua fredda nuovo o rimesso a nuovo, ed a controllarne i requisiti metrologici.

La verifica prima CEE è effettuata presso i laboratori dell'ufficio centrale metrico o sul luogo di fabbricazione o di installazione dall'ufficio centrale metrico o dagli uffici provinciali metrici, all'uopo delegati dallo stesso ufficio.

Il fabbricante dei contatori di acqua fredda deve mettere a disposizione dell'ufficio che effettua la verifica prima CEE i campioni ed i mezzi, in materiale e personale ausiliario, necessari per la verificazione degli strumenti.

La disposizione dei locali e del materiale di prova deve consentire di effettuare la verifica in modo esatto e sicuro, senza perdita di tempo per l'addetto al controllo.

Art. 10.

I contatori di acqua fredda che siano sottoposti con esito favorevole alla verifica prima CEE sono legalizzati con gli appositi marchi e con le modalità indicati nell'allegato al presente decreto.

E' vietata l'immissione sul mercato di contatori d'acqua muniti del contrassegno CEE, ma sprovvisti del marchio CEE.

Art. 11.

Sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la riproduzione a stampa del provvedimento di approvazione CEE di modello, ai fini della sua diffusione presso gli uffici competenti, nonché il pagamento dei diritti previsti dall'art. 131, punto *G*, del regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato dall'art. 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600.

Roma, addì 21 luglio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

ALLEGATO

I. TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

1.0. Il presente allegato si applica esclusivamente ai contatori d'acqua fredda che utilizzano un procedimento meccanico diretto basato su camere volumetriche a pareti mobili o sulla rotazione impressa dalla velocità dell'acqua a un organo mobile (turbina, elica, ecc.).

1.1. Portata

La portata è il quoziente del volume d'acqua che attraversa il contatore per il tempo di passaggio di tale volume. Il volume è espresso in metri cubi o in litri e il tempo in ore, minuti o secondi.

1.2. Volume erogato

Il volume erogato è il volume totale d'acqua che ha attraversato il contatore in un determinato intervallo di tempo.

1.3. Portata massima: Q_{max}

La portata massima Q_{max} è la portata più alta alla quale il contatore deve poter funzionare per intervalli di tempo limitati senza guastarsi, rispettando gli errori massimi tollerati e senza superare il valore massimo della caduta di pressione.

1.4. Portata nominale: Q_n

La portata nominale Q_n è uguale alla metà della portata massima Q_{max}. Espressa in metri cubi/ora, serve a designare il contatore.

Alla portata nominale Q_n il contatore deve poter funzionare in regime normale, ossia in modo permanente e intermittente, rispettando gli errori massimi tollerati.

1.5. Portata minima: Q_{min}

La portata minima Q_{min} è la portata a partire dalla quale ciascun contatore deve rispettare gli errori massimi tollerati. Essa è stabilita in funzione di Q_n.

1.6. Campo di portata

Il campo di portata di un contatore d'acqua è delimitato dalla portata massima Q_{max} e dalla portata minima Q_{min}. Essa è divisa in due zone, dette inferiore e superiore, dove gli errori massimi tollerati sono diversi.

1.7. Portata di transizione: Q_t

La portata di transizione Q_t è la portata che separa la zona inferiore dalla zona superiore del campo di portata e alla quale gli errori massimi tollerati sono discontinui.

1.8. Errore massimo tollerato

L'errore massimo tollerato è il valore limite dell'errore tollerato al momento dell'approvazione CEE del modello e della verifica prima CEE di un contatore d'acqua.

1.9. Caduta di pressione

Per caduta di pressione si deve intendere quella dovuta alla presenza del contatore d'acqua nella condotta.

II. CARATTERISTICHE METROLOGICHE

2.1. Errori massimi tollerati

L'errore massimo tollerato nella zona inferiore, da Q_{min} incluso a Q_t escluso, è di ± 5%.

L'errore massimo tollerato nella zona superiore, da Q_t incluso a Q_{max} incluso, è di ± 2%.

2.2. Classi metrologiche

I contatori d'acqua sono ripartiti, a seconda dei valori Q_{min} e Q_t sopra definiti, in tre classi metrologiche, conformemente alla seguente tabella:

Classi	Q_n	
	$< 15\ m^3/h$	$\geq 15\ m^3/h$
Classe A		
Valore di Q_{min}	0,04 Q_n	0,08 Q_n
Valore di Q_t	0,10 Q_n	0,30 Q_n
Classe B		
Valore di Q_{min}	0,02 Q_n	0,03 Q_n
Valore di Q_t	0,08 Q_n	0,20 Q_n
Classe C		
Valore di Q_{min}	0,01 Q_n	0,006 Q_n
Valore di Q_t	0,015 Q_n	0,015 Q_n

III. CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

3.1. Costruzione — Disposizioni generali

I contatori devono essere costruiti:

1) in modo da assicurare un servizio durevole con garanzia contro le frodi,
2) in modo da osservare le prescrizioni del presente decreto, in normali condizioni di impiego.

Essi devono poter sopportare un eventuale riflusso accidentale d'acqua senza deterioramento o alterazione delle loro qualità metrologiche nonchè operare il relativo deconteggio.

3.2. Materiali

Il contatore d'acqua deve essere realizzato con materiali che abbiano resistenza e indeformabilità adeguate all'uso. Le varie parti del contatore devono essere realizzate con materiali resistenti alla normale corrosione interna ed esterna, assicurandone, se necessario, la protezione mediante l'applicazione di un adeguato trattamento della superficie. Variazioni di temperatura dell'acqua entro i limiti dell'escursione delle temperature di servizio non devono alterare i materiali impiegati nella costruzione del contatore d'acqua.

3.3. Tenuta — Resistenza alla pressione

I contatori devono poter sopportare permanentemente e senza difetti di funzionamento fughe, trasudamenti attraverso le pareti o deformazioni permanenti, la pressione continua dell'acqua per cui sono progettati, detta pressione massima di servizio. Il valore minimo di tale pressione è di 10 bar.

3.4. Caduta di pressione

La caduta di pressione attraverso il contatore è determinata nel corso delle prove d'approvazione CEE del modello; essa non deve mai superare 0,25 bar alla portata normale e 1 bar alla portata massima.

In base ai risultati delle prove i modelli sono ripartiti in quattro gruppi secondo che la loro caduta di pressione rispetti uno dei seguenti valori massimi: 1, 0,6, 0,3 e 0,1 bar. Tale valore è indicato nel certificato di approvazione CEE del modello.

3.5. Dispositivo indicatore

Il dispositivo indicatore deve consentire, mediante semplice giustapposizione delle indicazioni dei vari elementi che lo compongono, una lettura sicura, facile e univoca del volume d'acqua misurato, espresso in metri cubi.

Il volume è indicato:

a) dalla posizione di una o più lancette su scale circolari, o
b) da cifre allineate consecutive che appaiono in una o più finestre, o
c) dalla combinazione di questi due sistemi.

Il colore nero indica il metro cubo e i suoi multipli, il colore rosso i sottomultipli del metro cubo.

L'altezza reale o apparente delle cifre allineate non può essere inferiore a 4 mm.

Sugli indicatori a cifre allineate (tipi *b* e *c*) lo spostamento visibile di tutte le cifre deve effettuarsi dal basso verso l'alto.

L'avanzamento di una unità di una cifra di un ordine qualsiasi deve effettuarsi completamente mentre la cifra di ordine immediatamente inferiore descrive l'ultimo decimo di giro; il rullo che riporta le cifre dell'ordine più basso può avere un movimento continuo nel caso del tipo *c*. Il numero intero di metri cubi deve essere indicato chiaramente.

Sugli indicatori a lancette (tipi *a* e *c*) il senso di rotazione deve essere quello orario. Il valore, espresso in metri cubi, dell'intervallo di ciascuna scala, deve essere della forma 10^n, dove n è un numero interno positivo, negativo o uguale a 0, in modo da costituire un sistema di decadi consecutive. A lato di ogni scala devono essere indicati i valori × 1000, × 100, × 10, × 1, × 0,1, × 0,01, × 0,001.

In entrambi i casi (lancette e cifre allineate):

— il simbolo dell'unità m^3 deve figurare sul quadrante o immediatamente vicino all'indicazione in cifre;
— l'elemento graduato più rapido osservabile visivamente, che costituisce l'elemento di controllo e il cui intervallo è detto « intervallo di verifica », deve avere un movimento continuo. Questo elemento di controllo può essere inserito in modo permanente o realizzato temporaneamente con l'applicazione di pezzi amovibili; tale applicazione non deve avere un'influenza apprezzabile sulle qualità metrologiche del contatore.

La lunghezza dell'intervallo di verifica non deve essere inferiore a 1 mm, né superiore a 5 mm. Detto intervallo viene realizzato:

— con trattini di uguale spessore non superiore ad un quarto della distanza fra gli assi di due trattini consecutivi; i trattini possono differenziarsi tra loro soltanto per la lunghezza, oppure
— con strisce a contrasto la cui larghezza costante corrisponde alla lunghezza dell'intervallo.

Tuttavia, per 5 anni dalla data del presente decreto:

a) lo spostamento delle cifre allineate dall'alto verso il basso sarà tollerato e sarà indicato con una freccia,
b) la lunghezza dell'intervallo potrà essere uguale a 0,8 mm.

3.6. Numero di cifre e valori dell'intervallo di verifica

Il dispositivo indicatore deve poter registrare, senza ritornare a zero, almeno un volume al massimo uguale a quello, espresso in metri cubi, corrispondente a 1 999 ore di funzionamento alla portata nominale.

L'intervallo di verifica deve essere della forma 1 × 10^n o 2 × 10^n o 5 × 10^n. Esso deve essere abbastanza piccolo perché, al momento della verifica, sia garantita una imprecisione di misura del 0,5% al massimo (ammettendo possibile un errore non superiore alla metà della lunghezza dell'intervallo più breve) e sia richiesta un'erogazione alquanto bassa, alla portata minima, in modo che la prova a tale portata non duri più di un'ora e mezza.

Tuttavia per 6 anni e 6 mesi dalla notifica della presente direttiva, sarà tollerata una durata massima di 7 ore.

Può essere aggiunto un dispositivo supplementare (stella, disco con riferimento, ecc.) per mettere in evidenza il movimento del dispositivo di misurazione prima che lo spostamento del medesimo sia chiaramente percettibile sul dispositivo indicatore.

3.7. Dispositivo di regolazione

I contatori possono essere muniti di un dispositivo di regolazione che consenta di modificare il rapporto fra il volume indicato e il volume erogato. Questo dispositivo è obbligatorio per i contatori che sfruttano la rotazione impressa dalla velocità dell'acqua a un organo mobile.

3.8. Dispositivo acceleratore

E' vietato qualsiasi dispositivo diretto ad accelerare il funzionamento del contatore al di sotto di Q_{min}.

IV. ISCRIZIONI E MARCHI

4.1. Iscrizioni di identificazione

Su ogni contatore devono essere apposte in modo leggibile e indelebile, raggruppate o ripartite sull'involucro, sul quadrante del dispositivo indicatore o sulla targhetta segnaletica, le seguenti indicazioni:

a) il nome o la ragione sociale del fabbricante oppure il marchio di fabbrica,
b) la classe metrologica e la portata nominale Q_n in metri cubi all'ora,
c) l'anno di fabbricazione, il numero individuale di fabbricazione,
d) una o due frecce che indichino il senso del flusso,
e) il contrassegno attestante l'approvazione CEE del modello,
f) la pressione massima di servizio in bar, se può essere superiore a 10 bar,
g) « V » o « H » se il contatore può funzionare correttamente soltanto in posizione verticale (V) o orizzontale (H).

4.2. Ubicazione dei marchi di verifica

Per apporre i marchi di verifica CEE deve essere previsto uno spazio su un componente essenziale (generalmente l'involucro), visibile senza smontaggio.

4.3. Sigilli

I contatori devono essere muniti di dispositivi di protezione che possano essere sigillati in modo da impedire, sia prima che dopo la corretta installazione del contatore, lo smontaggio o la modifica del contatore o del suo dispositivo di regolazione senza deterioramento di tali dispositivi.

V. APPROVAZIONE CEE DEL MODELLO

5.1. Procedura

La procedura di approvazione CEE del modello è conforme alla direttiva 71/316/CEE.

5.2. Prove del modello

Dopo che sulla scorta della documentazione della domanda di approvazione è stato costatato che il modello è conforme alle prescrizioni del presente decreto, un certo numero di apparecchi viene sottoposto a prove di laboratorio nelle seguenti condizioni:

5.2.1. *Numero di contatori da sottoporre alle prove*

Il numero di contatori che dovrà essere presentato dal fabbricante è indicato nella tabella che segue:

Portata nominale Q_n in m³/h	Numero di contatori
$Q_n \leq 5$	10
$5 < Q_n \leq 50$	6
$50 < Q_n \leq 1000$	2
$Q_n > 1000$	1

5.2.2. *Pressione*

Nelle prove metrologiche (punto 5.2.4.) la pressione all'uscita dal contatore deve essere sufficiente ad evitare la cavitazione.

5.2.3. *Materiale di prova*

In linea di massima i contatori vengono sottoposti alle prove separatamente e, comunque, in modo da poter individuare senza ambiguità le caratteristiche di ognuno di essi.
L'ufficio centrale metrico prende tutte le disposizioni necessarie affinchè, tenuto conto delle varie cause di errore dell'impianto, l'incertezza massima di precisione relativa nella misurazione del volume erogato sia dello 0,2 %.
L'incertezza massima di precisione relativa dell'impianto è del 5% per la misurazione della pressione e del 2,5% per la misurazione della caduta di pressione.
Durante ciascuna prova, la variazione relativa del valore della portata non deve superare il 2,5% da Q_{min} a Q_t e 5% da Q_t a Q_{max}.
Indipendentemente dal luogo in cui vengono effettuate le prove, l'impianto deve essere approvato dall'ufficio centrale metrico.

5.2.4. *Esecuzione delle prove*

Le prove comprendono le seguenti operazioni, effettuate nell'ordine indicato:

1) prove di tenuta,
2) determinazione delle curve di errore in funzione della portata, cercando l'influenza della pressione e tenendo conto delle condizioni d'installazione (lunghezze delle tubazioni in linea retta, a monte e a valle, strozzamenti, ostacoli ecc.) normali per questo tipo di contatore, previste dal fabbricante,
3) determinazione delle perdite di pressione,
4) studio accelerato dell'usura.

L'esame della tenuta comprende le seguenti due prove:

a) ciascun contatore deve sopportare per quindici minuti, senza perdite e senza trasudamenti attraverso le pareti, una pressione pari a 16 bar o a 1,6 volte la pressione massima di servizio (cfr. punto 4.1. lettera *f*);

b) ciascun contatore deve sopportare per un minuto, senza venir distrutto o bloccato, una pressione pari a 20 bar o a 2 volte la pressione massima di servizio (cfr. punto 4.1 lettera *f*).

Dai risultati delle prove 2 e 3 si deve ricavare un numero di punti sufficiente per tracciare con sicurezza le curve relative all'intero campo di portata.
Lo studio accelerato dell'usura viene svolto nelle seguenti condizioni:

Portata nominale Q_n in m³/h	Portata di prova	Natura della prova	Numero di cicli	Durata delle pause in secondi	Durata del funzionamento alla portata di prova	Durata delle fasi di avviamento e di arresto in secondi
$Q_n \leq 10$	Q_n	discontinua	100.000	15	15 secondi	0,15 (Q_n) (*) secondi con un minimo di 1 secondo
	2 Q_n	continua			100 h	
$Q_n > 10$	Q_n	continua			800 h	
	2 Q_n	continua			200 h	

(*) (Q_n) è un numero uguale al valore di Q_n espresso in m³/h.

Prima della prima prova e dopo ogni serie di prove si determinano gli errori di misurazione almeno per le seguenti portate:

$Q_{min} - Q_t - 0{,}3\ Q_n - 0{,}5\ Q_n - 1\ Q_n - 2\ Q_n$

Per ogni prova, il volume erogato deve essere tale che la lancetta o il rullo dell'intervallo di verifica compia uno o più giri completi e che siano eliminati gli effetti della distorsione ciclica.

5.2.5. *Condizione per l'approvazione CEE del modello*

Un modello di contatore d'acqua è approvato quando soddisfa alle seguenti condizioni:

a) è conforme alle prescrizioni amministrative, tecniche e metrologiche del presente decreto e del suo allegato,

b) le prove 1), 2), 3) previste al punto 5.2.4. indicano che esso soddisfa alle caratteristiche metrologiche e tecnologiche delle parti II e III del presente allegato,

c) dopo ogni prova del programma d'usura accelerato:
1. non sono state costatate variazioni di misurazione rispetto alla curva iniziale superiori all'1,5% fra Q_t e Q_{max} e superiori al 3% fra Q_{min} e Q_t;
2. il contatore rispetta un errore massimo di ± 6% tra Q_{min} e Q_t e di ± 2,5% tra Q_t e Q_{max}.

VI. VERIFICA PRIMA CEE

Il luogo della verifica prima CEE deve essere approvato dall'ufficio centrale metrico. La disposizione dei locali e del materiale di prova deve consentire di effettuare la verifica in modo esatto e sicuro, senza perdite di tempo per l'addetto al controllo. Le prescrizioni del punto 5.2.3. devono essere rispettate; i contatori possono tuttavia essere disposti in serie. In tal caso la pressione in uscita in tutti i contatori deve rimanere sufficiente ad evitare la cavitazione e si possono richiedere provvedimenti particolari per evitare interazioni fra i contatori.

L'impianto può comprendere dispositivi automatici, derivazioni, riduzioni di sezione, ecc. purché ogni circuito di prova fra contatori da verificare e serbatoi di controllo sia chiaramente definito e la sua tenuta interna possa essere verificata in continuazione.
E' autorizzato qualsiasi sistema di alimentazione d'acqua; ma in caso di funzionamento in parallelo di più circuiti di prova, non deve essere possibile alcuna interazione fra di loro incompatibile con le disposizioni del punto 5.2.3.
Se un serbatoio di controllo è diviso in più camere, la rigidità delle pareti di separazione deve essere tale che il volume di una camera non possa variare più dello 0,2% secondo che le camere adiacenti siano piene o vuote.
La verifica comporta una prova di precisione effettuata almeno alle tre portate seguenti:

a) fra 0,9 Q_{max} e Q_{max}
b) fra Q_t e 1,1 Q_t
c) fra Q_{min} e 1,1 Q_{min}.

Nella prima di tali prove si controlla che la caduta di pressione rimanga inferiore al valore indicato nel certificato di approvazione CEE del modello.
Gli errori massimi tollerati sono quelli del punto 2.1.
Per ogni prova il volume erogato deve essere tale che la lancetta o il rullo dell'intervallo di verifica compia uno o più giri completi e che siano eliminati gli effetti della distorsione ciclica.
Qualora gli errori siano tutti dello stesso segno, il contatore deve essere regolato in modo che non tutti gli errori superino la metà dell'errore massimo tollerato.

(8968)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1976.

Sostituzione di due componenti il consiglio generale dello Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1974, concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 1974, n. 66, e successive modifiche;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 5397 del 3 luglio 1976, con la quale il dott. Angelo Zegna e il dott. Gianfranco Chimenti sono stati designati a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Carlo Pastore e del prof. Danilo Pastorboni, dispensati a richiesta dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere a detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Angelo Zegna e il dott. Gianfranco Chimenti entrano a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero in sostituzione del dott. Carlo Pastore e del prof. Danilo Pastorboni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1976

Il Ministro: DE MITA

(8787)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Soppressione del posto doganale di Filicudi, dipendente dalla dogana di Lipari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Ritenuta la necessità di sopprimere il posto doganale di Filicudi dipendente dalla dogana di Lipari;

Decreta:

Articolo unico

E' soppresso il posto doganale di Filicudi, dipendente dalla dogana di Lipari.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro: STAMMATI

(9452)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1976.

Aumento della percentuale massima di chicchi bianconati nel grano duro di produzione 1976 ai fini della cessione all'organismo di intervento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1909/76 della commissione del 29 luglio 1976, secondo cui per la campagna 1976-77 l'organismo di intervento della Repubblica italiana è tenuto ad accettare, nelle regioni in cui si sono avute condizioni climatiche sfavorevoli, il frumento duro con percentuale di chicchi bianconati non superiore al 60%;

Visto l'art. 1 del proprio decreto 24 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1976, contenente norme integrative per la concessione dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1976, in base al quale il prodotto deve anche corrispondere alle caratteristiche minime di qualità previste dalle norme comunitarie per la cessione all'intervento;

Considerato che per l'applicazione del citato regolamento n. 1909/76 occorre indicare le regioni nelle quali le condizioni climatiche sfavorevoli si sono verificate;

Visto l'esito dell'indagine all'uopo disposta per acquisire gli elementi di valutazione necessari per l'individuazione delle regioni di cui sopra;

Decreta:

Articolo unico

Per la campagna di commercializzazione 1976-77, ai fini della cessione del grano duro all'organismo di intervento e della corresponsione dell'aiuto comunitario, la disposizione di cui all'art. 2 del regolamento n. 1909/76, citato in premessa, si applica nelle seguenti regioni del territorio della Repubblica, nelle quali le condizioni climatiche sfavorevoli si sono verificate: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1976

Il Ministro: MARCORA

(9480)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1976.

Costituzione della commissione centrale per l'esame della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 11 giugno 1974, n. 252, concernente la regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione;

Visto l'art. 2 della legge citata che prevede la presentazione delle domande di regolarizzazione assicurativa, corredate dalle dichiarazioni degli organismi interessati o da idonea documentazione, prodotta dai lavoratori destinatari della norma;

Visto l'art. 3 della legge medesima che istituisce, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una commissione centrale con il compito di esaminare le dichiarazioni e le documentazioni di cui sopra e di esprimere parere vincolante all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla idoneità delle medesime, ai fini della regolarizzazione assicurativa;

Considerato che è necessario provvedere, in conformità alle disposizioni contenute nel citato art. 3, alla nomina della predetta commissione centrale;

che, a norma del terzo comma del predetto art. 3, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nella commissione centrale debbono essere designati dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

che le organizzazioni sindacali rappresentate nel C.N.E.L. sono: la Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.), la Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.), l'Unione italiana del lavoro (U.I.L.), la Confederazione italiana dirigenti di azienda (C.I.D.A.), la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.) e la Federazione autonoma bancari italiani (F.A.B.I.), che, in quanto tali, sono state interpellate;

che la misura della rappresentanza nel C.N.E.L. delle organizzazioni sindacali è stabilita dall'art. 3 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, in base alla loro importanza;

che in conseguenza del rinvio della legge n. 252 alla rappresentanza nel C.N.E.L. delle organizzazioni sindacali, il criterio per individuare tra le sei organizzazioni sindacali presenti nel C.N.E.L. le quattro che devono designare i componenti della commissione in oggetto, non può essere che quello della loro « importanza »;

che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di importanza delle predette organizzazioni occorre prestabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri — in particolare, per quanto concerne la C.I.D.A., tenuto conto anche della necessità di assicurare la rappresentanza dei dirigenti — risultano più importanti le seguenti organizzazioni:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (C.I.D.A);

Viste le designazioni effettuate dal Ministro per il tesoro, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dalle organizzazioni sindacali;

Decreta:

E' costituita la commissione per l'esame delle dichiarazioni e delle documentazioni allegate alle domande di regolarizzazione delle posizioni assicurative dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza delle cooperative, presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o, in sua rappresentanza, dal Sottosegretario di Stato on. dott. Adolfo Cristofori e composta:

dal dott. Mario Lorenzini e dal dott. Rocco Colicchio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dal dott. Alberto Delfini, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dal sig. Ledo Tremolanti, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

dal sig. Salvatore Natale, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

dalla dott.ssa Maria Luisa Sormani, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

dal sig. Domenico Buttinelli, in rappresentanza della Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

dal dott. Ulberico Anichini, in rappresentanza della Confederazione italiana dirigenti di azienda (C.I.D.A.).

Roma, addì 12 agosto 1976

Il Ministro: ANSELMI

(9498)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione a contrassegnare i recipienti dell'acqua minerale « Balda » con nuove etichette

Con decreto 7 luglio 1976, n. 1576, la S.p.a. Balda, in Cisano di Bardolino (Verona), è stata autorizzata a contrassegnare i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale « Balda », di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 1965, n. 842 e 10 maggio 1968, n. 959, con nuove etichette riportanti i risultati di analisi chimica e chimico-fisica aggiornate.

Al suddetto decreto n. 1576 sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9334)

Autorizzazione a modificare le etichette dell'acqua minerale « Verna » e ad applicare sui recipienti stampati accessori

Con decreto 16 luglio 1976, n. 1579, la Società a r. l. « Sorgente Verna », in Arezzo, corso Italia n. 272, stabilimento in Chiusi della Verna (Arezzo), è stata autorizzata a modificare la parte grafica delle etichette dell'acqua minerale denominata « Verna » di cui ai decreti ministeriali 18 maggio 1970, numeri 1094 e 1095, e ad applicare sui recipienti della suddetta acqua minerale degli stampati accessori.

Al decreto sono allegati esemplari delle nuove etichette e degli stampati accessori.

(9335)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Romana » con nuove etichette e stampati accessori

Con decreto 7 luglio 1976, n. 1577, la S.p.a. « Fonti S. Bernardo », in Torino, corso Galileo Ferraris n. 26, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Romana », addizionata di anidride carbonica, di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1929, n. 144, e decreto A.C.I.S. 6 febbraio 1953, n. 587.

I recipienti saranno contrassegnati da nuove etichette e stampati accessori, di cui gli esemplari sono allegati al decreto suddetto.

(9336)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di dieci cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) sismologia;
2) fisiologia ed igiene del lavoro industriale;
3) zoologia dei vertebrati;
4) chimica fisica (quarta cattedra);
5) geomagnetismo;
6) istituzioni di fisica teorica (terza cattedra);
7) esercitazioni di analisi chimica applicata;
8) analisi matematica (settima cattedra);
9) meccanica quantistica;
10) microbiologia,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9483)

Vacanza della seconda cattedra di analisi matematica I presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma è vacante la seconda cattedra di analisi matematica I, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9484)

Vacanza della cattedra di econometrica presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di econometrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9454)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 336 del 15 giugno 1976 relativa ai pagamenti all'estero da parte di residenti: deposito vincolato infruttifero al 50 per cento.

(9415)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 30 giugno 1972, con il quale il sig. Antonio Miotti venne confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana, di 2ª categoria, con sede in Montagnana (Padova);

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Antonio Miotti è confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana, di 2ª categoria, con sede in Montagnana (Padova), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1976

Il Governatore: BAFFI

(9340)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1975, registro n. 17 Difesa, foglio n. 18, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1975, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

magg. gen. s.a. spe. Carlini Paolo.

Membri:

col. s.a. sp. t. SG Clivio Mario;
col. s.a. sp. a disp. Salerno Giuseppe;
col. s.a. spe. Matucci Paolo;
ten. col. s.a. spe. De Giovanni Antonio.

Membri supplenti:

col. s.a. spe. Sardaro Ruggero;
ten. col. s.a. spe. Rossi Angiolino.

Segretario senza diritto a voto:

Moscariello dott. Cesare, consigliere.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1976
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 379

(9186)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso a quaranta posti di operaio con qualifica di guardia scuderia

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1975, registro n. 20, foglio n. 32, con il quale è stato indetto un concorso, mediante esperimento pratico, a quaranta posti di operaio qualificato con qualifica di guardia scuderia, nel ruolo degli operai permanenti dei servizi degli istituti di incremento ippico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la decisione n. 596 del Consiglio di stato, sezione VI, del 21 ottobre 1975;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso mediante esperimento pratico a quaranta posti di operario qualificato, con qualifica di guardia scuderia, nel ruolo degli operai permanenti dei servizi degli istituti di incremento ippico, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Scorza dott. Francesco, primo dirigente.

Membri:

Pulvirenti dott. Salvatore, ispettore generale ad esaurimento, direttore dell'istituto di incremento ippico di Ferrara;
Impeduglia dott. Riccardo, ispettore superiore in servizio presso l'istituto di incremento ippico di Pisa.

Segretario:

Mancieri Domenico, ispettore capo.

Ai componenti che ne abbiano diritto spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive integrazioni e modificazioni.

La spesa presunta di L. 300.000, graverà sul cap. 1112 del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1976

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1976
Registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 208

(9184)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a ventinove posti di preparatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 10 luglio 1976, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 7 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 2 settembre 1974, a ventinove posti di preparatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria.

(9185)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazioni a decreti ministeriali concernenti bandi di concorso a posti di custode negli osservatori astronomici

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1975, registro n. 24, foglio n. 236, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a tre posti di custode in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze);

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1975, registro n. 24, foglio n. 244, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975, registro n. 55, foglio n. 182, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a tre posti di custode in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1975, registrato alla Corte dei Conti, addì 23 giugno 1975, registro n. 55, foglio n. 183, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Bologna;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1975, registro n. 67, foglio n. 332, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

I decreti ministeriali sopraindicati sono modificati nel senso che il primo, il quarto ed il quinto comma dell'art. 6, ed il primo comma dell'art. 7 sono soppressi e gli articoli 1 ed 8 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a... (*Omissis*)... posti di custode in prova (parametro 133) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e astrofisici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio... (*Omissis*)...

Art. 8. — I concorrenti che intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539; dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti a presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti riceveranno comunicazione del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1976
Registro n. 53 Istruzione, foglio n. 39

(9387)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova pratica del pubblico concorso, per soli esami, a quaranta posti di operaio qualificato in prova per le esigenze del compartimento di Torino.

La prova pratica del pubblico concorso, per soli esami, a quaranta posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1975, n. 2207, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975, registro n. 69 Trasporti, foglio n. 46, avrà luogo nei giorni 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 settembre 1976, alle ore 8, presso l'istituto salesiano « E. Agnelli », corso Unione Sovietica, 312, Torino.

(9538)

Diario della prova pratica del pubblico concorso, per soli esami, a quaranta posti di operaio qualificato in prova per le esigenze del compartimento di Milano.

La prova pratica del pubblico concorso, per soli esami, a quaranta posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1975, n. 2207, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975, registro n. 69 Trasporti, foglio n. 46, avrà luogo nei giorni 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 23 settembre 1976, alle ore 7,30, presso l'istituto tecnico industriale « Ettore Conti », via A. De Vincenti, 11, Milano.

(9539)

OSPEDALE DI MONZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monza (Milano).

(9461)

Concorso riservato ad un posto di aiuto della divisione di pneumologia

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto della divisione di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimente del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monza (Milano).

(9462)

OSPEDALE TRAUMATOLOGICO « V. EMANUELE III » DI VALMONTONE

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Valmontone (Roma).

(9458)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI VENTIMIGLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ventimiglia (Imperia).

(9459)

OSPEDALE MAGGIORE DI S. GIOVANNI BATTISTA E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

tre posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(9463)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(9464)

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PROTEZIONE SOCIALE DI ROMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina (presso l'istituto di cura « Sen. C. Scotti »).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(9460)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1976, n. **39.**

Norme e criteri per la programmazione, gestione e controllo dei servizi consultoriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 20 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ISTITUZIONE DEI SERVIZI CONSULTORIALI

Art. 1.

Istituzione dei consultori e compiti della Regione

La regione Piemonte, in attuazione della legge 29 luglio 1975, n. 405, promuove l'istituzione dei consultori familiari per l'assistenza sociale, sanitaria e psicologica al singolo, alla coppia, alla famiglia nei suoi vari componenti e alla maternità, quale avvio per la realizzazione dei servizi integrati nell'ambito della costituzione delle unità locali dei servizi e secondo l'articolazione territoriale delle stesse.

La regione Piemonte, per l'attuazione dei servizi di cui alla presente legge, assume compiti di promozione, indirizzo, coordinamento e controllo nell'ambito delle finalità di programmazione di cui all'art. 6 della legge 29 luglio 1975, n. 405 e stabilisce gli indirizzi e il coordinamento delle attività dei consultori con i servizi sociali e sanitari dei comuni, loro consorzi e comunità montane.

Art. 2.

Servizio consultoriale

Il servizio consultoriale deve rispondere alle finalità ed agli scopi tutti previsti dall'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nonchè a quelli di cui alla presente legge.

Il personale e le strutture dei consultori pediatrici e materni della disciolta O.N.M.I., trasferiti agli enti locali con legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono utilizzati nell'ambito del servizio previsto dalla presente legge e all'interno delle qualifiche di cui al successivo art. 5.

Titolo II

FINALITA', INTERVENTI E GESTIONI

Art. 3.

Finalità del servizio consultoriale

L'attività consultoriale si configura come un servizio rivolto al singolo, alla coppia, alla famiglia nei suoi vari componenti, alle comunità, alle organizzazioni sociali ed è organizzato in modo da essere parte integrante delle prestazioni fornite dal gruppo di lavoro socio-sanitario del territorio.

Il servizio è gratuito per tutti i cittadini ed anche per gli stranieri, residenti o dimoranti nel territorio della Regione ed ha la finalità di:

1) fornire l'assistenza sociale e psicologica per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per la soluzione dei problemi del singolo, della coppia e della famiglia naturale, adottiva o affidataria, anche in riferimento alla problematica minorile;

2) fornire alla donna l'assistenza nei casi di interruzione spontanea della gravidanza e nei casi di interruzione ammessa dall'ordinamento giuridico avvalendosi delle strutture abilitate a tale scopo;

3) promuovere il conseguimento di una equilibrata vita sessuale, sia dal punto di vista sanitario che psicologico;

4) divulgare le informazioni idonee a promuovere la gravidanza, anche in casi di presunta sterilità e quelle idonee a prevenirla;

5) fornire gli strumenti culturali, di informazione e di assistenza per la tutela psicofisica della donna e del prodotto del concepimento, anche in rapporto ai fattori genetici ed alle cause di mutagenesi ed alla patologia infettiva;

6) individuare e somministrare i mezzi necessari per conseguire i fini liberamente scelti dal singolo e dalla coppia in ordine alla procreazione libera e responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

7) promuovere l'informazione sessuale individuale e l'organizzazione e la gestione di corsi scolastici, da convenire con gli organi collegiali della scuola e le autorità competenti e di corsi pubblici;

8) promuovere opportuni rapporti con l'ufficio del giudice tutelare, con il tribunale per i minorenni e con le strutture giudiziarie operanti nel settore del diritto di famiglia.

Art. 4.

Scheda socio-sanitaria

Il servizio consultoriale deve acquisire, anche ai fini della programmazione regionale dei servizi, con particolare riferimento agli aspetti dell'ambiente di lavoro, tutti i dati epidemiologici individuali e generali per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3.

I dati vengono raccolti e trasmessi secondo i metodi ed attraverso gli strumenti di registrazione ed elaborazione fissati dalla giunta regionale che, a tal fine, fornisce ad ogni consultorio, inserito nel piano regionale, la scheda socio-sanitaria sulla base del modello unico regionale. La scheda deve essere anonima.

I dati raccolti devono essere riportati, a richiesta dell'utente sul libretto sanitario personale. Il libretto sanitario può, a richiesta dell'utente, essere depositato presso il servizio consultoriale.

Per la tenuta e l'uso delle informazioni raccolte e per gli obblighi di segreto professionale valgono le norme in vigore nei confronti delle cartelle cliniche degli ospedali, in quanto applicabili.

Art 5.

Personale dei consultori e sua qualificazione, riqualificazione e formazione permanente

Il servizio consultoriale agisce sulla base di gruppi di lavoro psico-socio-sanitari atti ad assicurare l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale degli utenti.

A tal fine deve essere utilizzato prioritariamente il personale addetto alle condotte mediche, alle condotte ostetriche, alla medicina scolastica ed agli altri servizi sanitari e sociali del territorio, compreso quello appartenente alla disciolta O.N.M.I.

Il personale deve essere in possesso dei titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia, assistenza sanitaria e sociale, nonché dell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale

Di norma devono essere garantite almeno le seguenti figure professionali: medico preferibilmente ginecologo, psicologo, assistente sociale, assistente sanitaria od ostetrica od infermiera professionale.

Solo in caso di comprovata necessità o di mancanza di personale con i requisiti richiesti, gli enti gestori possono procedere direttamente a nuove assunzioni.

Ogni servizio consultoriale è, altresì, integrato da adeguato personale di segreteria ed ausiliario.

I servizi consultoriali si avvalgono inoltre anche dell'opera di esperti esterni attraverso rapporti di consulenza o convenzione qualora, per la disciplina necessaria, non siano reperibili specialisti all'interno di enti pubblici.

I servizi consultoriali possono avvalersi di altri esperti quali consulenti familiari e pedagogisti.

Può essere ammesso a svolgere attività nei servizi consultoriali personale tirocinante che frequenti corsi per operatori socio-sanitari, nonché l'università nelle facoltà e dipartimenti relativi alla materia in oggetto.

Può anche essere utilizzato eventuale personale volontario, purchè in possesso dei titoli relativi alle discipline di cui al presente articolo.

Il personale tirocinante ed il personale volontario non può essere retribuito ne puo coprire posti nell'organico previsto dal servizio consultoriale.

Tutto il personale addetto ai consultori di cui alla presente legge, frequenta i corsi programmati dalla Regione. Tali corsi, aventi carattere interdisciplinare per la qualificazione, riqualificazione e formazione permanente del personale dei servizi consultoriali, sono programmati dalla Regione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Strutture socio-sanitarie

I servizi consultoriali, ai fini dell'assistenza, si avvalgono degli enti operanti nel territorio, sia per esami di laboratorio e radiologici, sia per ogni altra ricerca idonea al conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

Gli enti ospedalieri ed i presidi specialistici degli enti pubblici di assistenza sanitaria sono tenuti a fornire le prestazioni loro richieste, senza che ciò costituisca un onere di spesa a carico dell'utente.

Art. 7.

Prestazioni - Prontuario farmaceutico

L'onere delle prestazioni dei prodotti farmaceutici e di ogni mezzo contraccettivo è a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria o della Regione nel caso di cittadini non abbienti o sprovvisti di altra forma di assistenza farmaceutica o del servizio consultoriale quando particolari implicazioni di riservatezza lo impongano.

Sino alla revisione del prontuario farmaceutico, gli enti ospedalieri provvedono ad acquistare per conto dei servizi consultoriali i prodotti farmaceutici e i mezzi contraccettivi, sulla base dell'art. 9 della legge nazionale 17 agosto 1974, n. 386.

Art 8.

Metodologia d'intervento

L'attività di consulenza ha carattere di interdisciplinarietà ed il metodo di lavoro è quello di gruppo sottoposto a periodici momenti di verifica.

Il regolamento dei servizi consultoriali di cui al successivo art. 9 deve disciplinare anche l'organizzazione del lavoro, nel rispetto del metodo di gruppo, secondo i criteri di distribuzione di responsabilità e dei campi di intervento di ciascun operatore

Il servizio consultoriale deve tenere conto delle esigenze di informazione dei gruppi e delle comunità, oltrechè dei singoli, intervenendo in modo particolare, anche al fine di promuovere la formazione di una coscienza socio-sanitaria, nei luoghi di lavoro, quartieri, scuole e comunità in genere.

Il servizio consultoriale promuove, inoltre, incontri specifici con i gruppi omogenei interessati, per l'individuazione dei fattori di rischio che minacciano la salute psico-fisica della donna e del prodotto del concepimento, al fine di rimuovere e prevenire le cause.

Nel rapporto utente-operatore si deve assicurare all'utente un ruolo attivo nella gestione dei problemi di carattere personale e di quelli del funzionamento del consultorio.

A tale fine devono essere messi a disposizione locali per riunioni e gli strumenti informativi che consentano dibattiti, confronti e verifiche, nonché momenti specifici di aggregazione.

Art. 9.

Gestione del servizio

Fino alla istituzione delle unità locali dei servizi, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane, gestiscono i servizi consultoriali garantendo il pieno diritto alla partecipazione democratica e popolare sulla base dell'art. 2 dello statuto della regione Piemonte.

Gli enti gestori approvano con deliberazione consiliare o consortile il regolamento dei servizi consultoriali.

Il regolamento dei servizi consultoriali deve prevedere forme di partecipazione degli organismi di base e delle formazioni sociali organizzate nel territorio per quanto concerne la programmazione, la metodologia dell'intervento ed il controllo delle attività.

Titolo III

ALTRI SERVIZI CONSULTORIALI

Art. 10.

Altri servizi consultoriali presenti nel territorio

La giunta regionale autorizza la istituzione di servizi consultoriali da parte di istituzioni o enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie ed assistenziali, senza scopo di lucro, semprechè rispondano a tutte le finalità ed alla metodologia di intervento di cui alla presente legge.

La giunta regionale deve verificare la rispondenza del funzionamento dei servizi consultoriali autorizzati alle disposizioni legislative regionali e statali vigenti.

Art. 11.
Convenzione fra enti locali ed enti pubblici e privati

I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane, per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, possono stipulare convenzioni con le istituzioni e gli enti di cui al precedente art. 10.

In tali casi, ove non venga prevista nell'ambito della convenzione la gestione diretta del servizio da parte di comuni, consorzi di comuni e comunità montane, le istituzioni e gli altri enti pubblici e privati devono possedere i seguenti requisiti:

assicurare tutte le prestazioni indicate nel precedente art. 3;

disporre del personale indicato nel precedente art. 5;

garantire una metodologia di intervento a norma del precedente art. 8;

gestire i servizi con la partecipazione degli Enti locali e con le modalità previste dal terzo comma del precedente art. 9 e dell'art. 2 dello statuto della regione Piemonte.

La giunta regionale, esaminate le proposte di convenzione dei comuni, consorzi di comuni e comunità montane, può inserire i servizi consultoriali convenzionati nel programma annuale per la ripartizione dei finanziamenti a tali scopi destinati.

Art. 12.
Funzioni di vigilanza

La giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza su tutti i servizi consultoriali previsti dalla presente legge.

Le funzioni di vigilanza sui servizi consultoriali non convenzionati, istituiti dalle istituzioni pubbliche e private di cui all'art. 10 della presente legge, sono delegate ai comuni, consorzi di comuni e comunità montane, dove sono ubicati i servizi medesimi.

Titolo IV
LOCALIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 13.
Programmazione degli interventi

La giunta regionale, sulla base delle proposte dei comuni, dei consorzi di comuni e delle comunità montane, considerate le esigenze di una articolazione territoriale del servizio, redige un programma annuale da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale, per il finanziamento e la localizzazione dei servizi consultoriali.

I servizi consultoriali di cui all'art. 11 della presente legge devono integrarsi nella articolazione territoriale del servizio, nel quadro del programma annuale fissato dalla Regione.

Inoltre, nella predisposizione del piano annuale di intervento, devono essere osservati i seguenti criteri:

a) consistenza demografica ed estensione territoriale;

b) situazione socio-economica;

c) stato dei servizi sanitari e sociali;

d) tasso di natalità, morbosità e mortalità perinatali e infantili;

e) incidenza degli aborti;

f) condizioni della viabilità e dei trasporti.

Art. 14.
Criteri per la localizzazione dei servizi consultoriali

Al fine di realizzare servizi integrati e per la migliore utilizzazione delle strutture e risorse disponibili, i servizi consultoriali, preferibilmente, devono essere collocati in strutture comuni o quanto meno contigue agli altri servizi sociali, sanitari ed assistenziali presenti nel territorio.

I locali adibiti ai servizi consultoriali debbono essere idonei a garantire la riservatezza del colloquio con l'utente.

Titolo V
DOMANDE DI CONTRIBUTO E FINANZIAMENTI

Art. 15.
Proposte dei comuni, consorzi di comuni e comunità montane - Termini e contenuti

I comuni, i loro consorzi e le comunità montane formulano al presidente della giunta regionale le proposte per l'inserimento dei servizi consultoriali nel piano regionale e per ottenere i contributi, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello per il quale il contributo viene richiesto.

Le proposte di inserimento nel piano devono contenere oltre alle indicazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* del precedente art. 13, quelle relative a:

1) programma di attuazione;

2) strumenti necessari alla realizzazione;

3) notizie sulla situazione dei servizi esistenti e l'indicazione di altre iniziative rispondenti alle finalità di cui alla presente legge;

4) mezzi di gestione;

5) previsione degli oneri di gestione.

Art. 16.
Programma annuale e piano finanziario

La giunta regionale, sulla base delle proposte formulate ai sensi del precedente art. 15, redige il programma annuale di cui al primo comma dell'art 13 della presente legge e il piano di finanziamento degli enti locali ammessi a contributo.

Il programma dei servizi consultoriali ed il piano di finanziamento sono sottoposti all'approvazione del consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale il programma ed il piano finanziario si riferiscono.

Art. 17.
Norme transitorie

Per l'anno 1976 i termini di cui ai precedenti articoli 15 e 16 vengono fissati rispettivamente in mesi due e mesi quattro dall'entrata in vigore della presente legge.

Titolo VI
NORME FINANZIARIE

Art. 18.
Integrazione del contributo statale

La Regione, per l'anno finanziario 1976 integra, nella misura di 100 milioni, l'assegnazione dello Stato di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

Per gli anni finanziari 1977 e seguenti la misura dell'integrazione di cui al precedente comma sarà stabilita con successive leggi regionali.

Art. 19.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, una spesa pari alle quote assegnate alla Regione a seguito del riparto, per gli anni 1975 e 1976, del fondo di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, integrata nella misura stabilita ai sensi del precedente articolo.

All'onere di 100 milioni di cui al precedente articolo si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 sarà conseguentemente iscritta, al cap. 36, una somma corrispondente alle quote di cui al primo comma.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 saranno corrispondentemente iscritti:

il cap. 490 - rubrica n. 8 - assessorato alla sicurezza sociale e sanità - con la denominazione « Spese per l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei servizi consultoriali, con lo stanziamento pari alla metà della somma assegnata alla Regione a seguito del riparto, per gli anni 1975 e 1976, del fondo di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 e con l'integrazione di 50 milioni;

il cap. 541 - rubrica n. 9 - assessorato all'assistenza - con la denominazione «Spese per l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei servizi consultoriali», con lo stanziamento pari alla metà della somma assegnata alla Regione a seguito del riparto, per gli anni 1975 e 1976, del fondo di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 e con l'integrazione di 50 milioni.

Nei bilanci per gli anni finanziari 1977 e successivi saranno iscritti il cap. 36 di entrata, con dotazione pari alla somma che, per ciascun anno, risulterà assegnata alla Regione a seguito del riparto del fondo di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 29 luglio 1975, n. 405, nonchè i capitoli 490 e 541 della spesa, con stanziamenti rispettivamente pari alla metà del contributo integrativo regionale di cui al precedente art. 18 e dell'assegnazione derivante, per ciascun anno, del riparto del fondo di cui sopra.

Le somme non impiegate in un esercizio possono essere impiegate negli esercizi finanziari successivi.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 20

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 9 luglio 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1976, n. **40**.

Integrazione straordinaria del cap. 236 di spesa del bilancio per l'anno finanziario 1976, per favorire l'esercizio del diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 20 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione del servizio di mensa ed altri interventi idonei a favorire la realizzazione della scuola a pieno tempo di cui alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 27, modificata dalla legge regionale 4 giugno 1975, n. 39, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la ulteriore spesa di 1000 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 e mediante l'integrazione di 1000 milioni dello stanziamento di cui al cap. 236 dello stato di previsione medesimo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 9 luglio 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1976, n. **41**.

Definizione degli ambiti territoriali delle unità locali dei servizi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 20 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il territorio della regione Piemonte è suddiviso nelle zone indicate nell'allegato, che fa parte integrante della presente legge.

Art. 2.

Le zone di cui all'art. 1 rappresentano la dimensione territoriale sulla quale si articola il complesso integrato di tutti i servizi di base che costituiscono, nel loro insieme, l'unità locale dei servizi.

Eventuali modifiche alle zone possono essere adottate dal consiglio regionale, anche in relazione all'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, sulla base di motivate richieste dei comuni.

Art. 3.

La Regione provvede con apposite leggi a delegare ai comuni ed alle comunità montane l'esercizio delle competenze regionali in materia di servizi.

Art. 4.

La gestione è unica per tutti i servizi compresi nell'unità locale ed è esercitata dai comuni e dalle comunità montane, in forma decentrata o consortile, in base alla dimensione delle singole zone nelle quali i comuni e le comunità montane sono inseriti.

In attesa delle normative di cui all'art. 3, è consentita la prosecuzione della gestione consortile dei servizi già operanti in unità locali diverse, ove non in contrasto con gli indirizzi programmatici della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 9 luglio 1976

VIGLIONE

(8998)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762160)